



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

N. 5628/2009

Reg. Dec.

N. Reg. Ric. 3179

ANNO 2009

DECISIONE

(resa in forma semplificata ai sensi degli articoli 21 e 26 della legge n. 1034 del 1971, come modificati dalla legge n. 205 del 2000) sul ricorso n. 3179 del 2009, proposto dal sign. Alessandro TURSI rappresentato e difeso dall'Avv. prof. Raffaele Guido Rodio presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria, 2;

contro

-Comune di Verona, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni R. Caineri e dall'Avv. Prof. Marcello Clarich ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, Piazza di Monte Citorio, 115;

-Ministero dell'interno, in persona del Ministro *pro tempore*, Questura di Verona, in persona del Questore *pro tempore*, Commissione medica del concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 30 posti di agente di Polizia Locale del Comune di Verona, in persona del Presidente *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del TAR per il Veneto, sezione seconda, 6 marzo 2009, n.

AS

554;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;

Viste le memorie presentate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Letta l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata contenuta nell'atto di appello;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Consigliere di Stato Maurizio Meschino all'udienza camerale del 5 maggio 2009;

Udito l'avv.to Lagrotta per delega dell'avv.to Rodio e l'avv.to Clarich;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1. Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di 30 posti di Agente di Polizia Municipale del Comune di Verona indetto con bando del 27 dicembre 2007. Espletate positivamente le prove è stato sottoposto alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica attitudinale conclusasi negativamente.

Con ricorso n. 484 del 2009, proposto al TAR per il Veneto, ha quindi chiesto l'annullamento:

-del provvedimento del dirigente competente del Comune di Verona, prot. n. 6886 del 5 dicembre 2008, con cui si prende atto dell'impossibilità di procedere all'assunzione del ricorrente poiché non in possesso dei requisiti psico-fisici attitudinali;

-del verbale conclusivo della Commissione medica per

l'accertamento dei detti requisiti, del 28 novembre 2008, con cui si dichiara la non idoneità del ricorrente per deficit dei requisiti psico-attitudinali *“a norma del paragrafo 10 del Regolamento speciale del Corpo di Polizia Municipale di Verona, così come riportato nel bando di concorso”*.

2. Il TAR, con sentenza n. 554 del 2009, ha deciso la causa in forma semplificata dichiarando il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo trattandosi di controversia *“che attiene al diritto all'assunzione e non alla procedura concorsuale”* per cui *“la materia è attribuita alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n° 165 del 2001”*. Ha compensato tra le parti le spese del giudizio.

3. Con l'appello in epigrafe è stato chiesto l'annullamento della sentenza di primo grado con domanda cautelare di sospensione della sua esecuzione.

4. Alla Camera di Consiglio del 5 maggio 2009, fissata per l'esame della domanda cautelare, la causa è stata assunta in decisione, dopo che, accertata la completezza del contraddittorio, è stato rappresentato dal Collegio alle parti che l'appello, sussistendone i presupposti, poteva essere deciso nel merito con pronuncia semplificata, a norma degli articoli 21 e 26 della legge n. 1034 del 1971, come modificati dalla legge n. 205 del 2000.

5. L'appello è fondato dovendosi accogliere la censura preliminarmente dedotta avverso la sentenza impugnata di erroneità della dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Ritiene infatti il Collegio che la fase dell'accertamento dei requisiti psico-fisici attitudinali rientri nella procedura concorsuale avendo funzione di verifica dei requisiti per l'ammissione ad essa (come specificato nel caso

di specie nel punto 10 del bando di concorso), potendone scaturire la modifica della graduatoria del concorso ed intervenendo, perciò, prima dell'esaurimento della procedura concorsuale, sul cui risultato finale incide, in un momento anteriore all'instaurazione del rapporto di impiego. La relativa controversia, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, è attratta quindi nella giurisdizione del giudice amministrativo (Cons. Stato, Sez. VI, 14 marzo 2006, n. 1349).

6. L'erronea declinatoria della giurisdizione da parte del giudice di primo grado va ricondotta, secondo giurisprudenza consolidata, alla fattispecie all'art. 35, comma 2, della legge n. 1034 del 1971, comportando l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al primo giudice affinché si pronunci sul merito del ricorso (Cons. Stato, Ad. plen., 8.11.1996, n. 23; *ex multis*: Sez. V, 10 maggio 2005, n. 2348)

7. Per quanto considerato l'appello deve essere perciò accolto con conseguente rinvio della causa al primo giudice, innanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto.

Le spese del giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, accoglie l'appello, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, annulla di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale amministrativo regionale il Veneto per il giudizio di merito sul ricorso originario.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità

amministrativa.

Così deciso in Roma dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, nella camera di consiglio tenutasi nella sede del Palazzo Spada, il giorno 5 maggio 2009, con l'intervento dei signori

Claudio	Varrone	Presidente
Paolo	Buonvino	Consigliere
Domenico	Cafini	Consigliere
Maurizio	Meschino	Consigliere estensore
Manfredo	Atzeni	Consigliere

Presidente

Consigliere

Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il...18/09/2009
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione

CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

Addi.....copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero.....
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

Il Direttore della Segreteria